



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Luglio 2017

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

L'Assemblea di Montecitorio ha concluso la discussione sulle linee generali della PDL 3960/AC – RANUCCI (PD), in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, DSA, degli EPS e del CIP. Nel corso dell'esame in Commissione Cultura (VII), sono stati approvati gli emendamenti della relatrice, COSCIA (PD), e le correzioni di forma proposte dalla Presidente, PICCOLI NARDELLI (PD), volte, tra l'altro, a recepire le condizioni e una osservazione della Commissione Affari Costituzionali (I).

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 18 e 19 luglio uu.ss. il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recanti, rispettivamente, la disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF e la revisio-

ne di quella in materia di impresa sociale.

Con riferimento all'esame dell'Atto Comunitario n. 303, relativo al piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017), la Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica ha audito il Presidente del CONI che ha illustrato, tra l'altro, lo stato di attuazione e le finalità del nuovo censimento degli impianti sportivi sul territorio nazionale.

Le Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività Produttive (X) della Camera dei Deputati hanno proseguito l'esame del DDL 4302/AC – COSTA ed abbinata PDL, in tema di revisione e riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

1

Gazzetta Ufficiale

- | | | |
|------------|--|------|
| 1.1 | DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF | 5 |
| 1.2 | DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 112
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale | 6 |
| 1.3 | REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE 9 DICEMBRE 2016, N. 21
Politiche regionali nel settore turistico e sport | 7 |
| 1.4 | REGIONE VALLE D'AOSTA - LEGGE 21 DICEMBRE 2016, N. 24
Disposizioni in materia di gestione degli impianti sportivi | 8 |
| 1.5 | REGIONE TOSCANA - LEGGE 20 DICEMBRE 2016, N. 86
Professioni turistiche e sport | 9 |
| 1.6 | REGIONE LIGURIA - LEGGE 27 DICEMBRE 2016, N. 33
Riqualificazione impiantistica sportiva e pesca sportiva | 9-10 |
| 1.7 | REGIONE EMILIA ROMAGNA - LEGGE 23 DICEMBRE 2016, N. 26
Contributi per lo sport | 10 |

2

Camera dei Deputati

- | | | |
|------------|--|----------|
| 2.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – PDL 3960
Limiti al rinnovo dei mandati degli organi CONI, FSN, DSA, EPS e CIP | 11-12-13 |
| 2.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – DDL 4601
Crescita economica nel Mezzogiorno | 14-15 |
| 2.3 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – DDL 4302 ED ABBINATE PDL
Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo | 15-16 |
| 2.4 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 104 ED ABBINATE
Promozione dell'invecchiamento attivo | 17 |
| 2.5 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 521 ED ABBINATE
Risorse destinate alla pesca sportiva | 18-19 |
| 2.6 | ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE – PDL 4598
Sicurezza sport invernali | 19 |
| 2.7 | TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Commissione europea
Progetti di atti dell'Unione europea | 19 |

3	Senato della Repubblica	
3.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 320 ED ABBINATO Disciplina attività subacquee	20
3.2	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI – ATTO COMUNITARIO N. 303 Piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport	20-21
3.3	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI – ATTO N. 1024 Finanziamenti europei nello sport	21
3.4	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Commissario per l’evento sportivo Cortina 2021 Piano degli interventi	21
<hr/>		
4	Parlamento	
4.1	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Ministro della salute Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 376/2000	22
4.2	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Relazioni sull’attività svolta, bilancio di previsione e consistenza organici dell’ACI	22
<hr/>		
5	Presidenza del Consiglio dei Ministri	
5.1	ATTO DI NOMINA Incarico di Presidente del CONI	23

1.1 DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111

"Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

18 luglio 2017 - Serie Generale n. 166

Il decreto legislativo, costituito da 10 articoli, è stato adottato in attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge n. 106/2016).

Il provvedimento prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015. In particolare, le nuove norme ampliano la platea dei destinatari del contributo, includendo tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio, tra cui il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La definizione delle modalità di accreditamento e dei criteri di riparto ed erogazione del contributo viene demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, per accelerare le procedure di erogazione del beneficio, si dispone - innovando rispetto alla disciplina vigente - che per il riparto delle risorse non si tenga conto delle dichiarazioni dei redditi integrative.

Si conferma il divieto di utilizzo delle somme percepite a titolo di cinque per mille per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del contributo, in-

roducendo, a titolo sanzionatorio, il recupero della relativa quota utilizzata in violazione del divieto.

Da ultimo, il decreto prevede alcuni di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per le amministrazioni erogatrici.

Nello specifico, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo.

Il primo, nei confronti dell'amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risultino la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito.

Il secondo, nei confronti dei consociati, ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del citato rendiconto. L'inadempimento di tale obbligo comporta una preventiva diffida ad adempiere e, in caso di inerzia, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al 25% delle somme percepite.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l'obbligo di pubblicare, sul proprio sito web, l'elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l'indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario. In caso di inadempimento, si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. n. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112

"Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"

Publicato in Gazzetta Ufficiale:

19 luglio 2017 - Serie Generale n. 167

Il decreto legislativo, costituito da 21 articoli ed adottato in attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge n. 106/2016), intende promuovere l'impresa sociale quale specifico soggetto del Terzo settore e favorirne il rilancio, colmando le lacune dell'attuale disciplina.

La qualifica di impresa sociale può essere acquisita da tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L'ambito delle attività di interesse generale - tra cui l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche - viene ridefinito ed ampliato. L'attività di impresa di interesse generale deve essere svolta "in via principale", ossia deve generare almeno il 70% dei ricavi complessivi.

L'impresa sociale deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'atti-

vità statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorirne il finanziamento mediante capitale di rischio, il decreto ha introdotto la possibilità di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli stessi, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale oppure alla distribuzione di dividendi ai soci (per le imprese costituite in forma societaria) o ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali - che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate - finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale (per le imprese costituite in altra forma).

Inoltre, si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti (che non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda) e un limite al numero di volontari impiegati nell'attività di impresa (che non può essere superiore a quello dei lavoratori).

Da ultimo, si introducono misure di sostegno, anche fiscale, ed obblighi di trasparenza e si intensificano i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento.

Regione Friuli Venezia Giulia
Legge 9 dicembre 2016, n. 21

“Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

15 luglio 2017 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 28

Il provvedimento, costituito da 109 articoli, riconosce il ruolo strategico del turismo e contiene norme volte a dare impulso al settore.

Per quanto di interesse, l’articolo 6 dispone che l’ente PromoTurismoFVG concorra alla diffusione ed alla gestione della pratica sportiva dello sci nella Regione.

Inoltre, gli articoli da 65 a 69 prevedono una serie di interventi per la promozione dello sci di fondo. In particolare:

- concessione di contributi per il potenziamento delle strutture e degli impianti sportivi preposti allo sci di fondo e per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui viene praticata la disciplina; i contributi sono riservati a piste con precise caratteristiche ed erogati in favore di determinati beneficiari - tra gli altri, associazioni sportive senza fini di lucro con sede in Friuli e affiliate alla FISL, scuole di sci autorizzate, associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sled-dog mushing - ove gestori di tali piste;
- concessione di contributi a sostegno dell’attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo, con autorizzazione di spesa complessiva di 140.000 euro per gli anni 2017 e 2018;
- concessione di contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, con autorizzazione di spesa complessiva di 1.300.000 euro per gli anni 2017 e 2018.

L’articolo 77 – inserendo l’articolo 121-ter nella legge regionale n. 2/2002 - disciplina la figura del maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada che, in possesso di determinati requisiti, può richiedere l’iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.

L’articolo 81 – in sostituzione dell’articolo 137-bis della legge regionale n. 2/2002 - riconosce e promuove le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all’aria aperta e a carattere sportivo denominate “Centri di turismo attivo” (costituite tra professionisti abilitati all’esercizio delle professioni turistiche o tra operatori qualificati per l’insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all’aria aperta), finalizzate all’offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva nel territorio regionale.

L’articolo 93, reca modifiche alla legge regionale n. 22/2006 e prevede, tra l’altro, che la Regione predisponga il “Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico” per identificare le aree del demanio marittimo in relazione alle quali l’Amministrazione regionale rilascia le concessioni a uso diportistico. Tali aree possono essere destinate a fini esclusivamente privati, ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici e a enti senza scopo di lucro, tra cui le associazioni sportive (comma 1, lettera f).

Regione Valle d'Aosta
Legge 21 dicembre 2016, n. 24

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

8 luglio 2017 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 27

Il provvedimento, costituito da 45 articoli, concerne la legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019 e modificazioni di leggi regionali. L'articolo 34 - intervenendo sull'articolo 10 della legge n. 18/2006 - prevede disposizioni in materia di gestione degli impianti sportivi.

In particolare, si esclude il CONI dall'elenco dei soggetti cui affidare in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi nella disponibilità degli enti locali, qualora questi non intendano gestirli direttamente.

Inoltre, viene estesa agli impianti sportivi complessi o polifunzionali privi di rilevanza economica la facoltà di affidamento in gestione in deroga ai criteri previsti per l'individuazione dei soggetti

affidatari, già prevista per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica destinati a specifiche discipline. Per tali impianti, l'affidamento può essere effettuato stipulando, previa indagine conoscitiva del CONI, apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale individuata, di norma, avuto riguardo all'attività prevalente svolta nel complesso ovvero con una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, a condizione che la Federazione o il CONI si faccia garante degli obblighi previsti in convenzione nei confronti dell'ente locale e ferma restando la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e di imparzialità nel permetterne l'utilizzo.

1.5 PROFESSIONI TURISTICHE E SPORT

Regione Toscana
Legge 20 dicembre 2016, n. 86

"Testo unico del sistema turistico regionale"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
29 luglio 2017 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 30

Il provvedimento, costituito da 160 articoli, disciplina il sistema organizzativo del turismo regionale, le strutture turistico ricettive, le imprese e le professioni del turismo.

Con riferimento a queste ultime, il titolo III *"Professioni turistiche"* concerne quelle di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina.

In ordine ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione per maestri di sci, l'articolo 134 dispone che gli interventi formativi siano attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali. Inoltre, l'articolo

135 specifica che le materie e gli argomenti dei corsi siano determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla predetta federazione.

Infine, l'articolo 136, disciplina, tra l'altro, l'esercizio stabile della professione da parte di maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea, nonché quello temporaneo da parte degli stessi soggetti che non siano iscritti in albi professionali italiani. La procedura vede il coinvolgimento della Federazione italiana sport invernali per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, per la verifica della reciprocità di trattamento e, limitatamente all'esercizio stabile, per la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo.

1.6 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA E PESCA SPORTIVA

Regione Liguria
Legge 27 dicembre 2016, n. 33

"Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
22 luglio 2017 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 29

Il provvedimento, costituito da 9 articoli, reca disposizioni di modifica e adeguamento di leggi regionali, con finalità di semplificazione e razionalizzazione.

Per quanto di interesse, allo scopo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle realtà sportive sul territorio regionale, l'articolo 2, comma 86, dispone che la Regione adotti misure per incenti-

vare interventi di riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive, anche al fine di provvedere alle dotazioni necessarie a garantire la sicurezza e la salute degli utenti.

Inoltre, l'articolo 2, commi 74 e 75, interviene sulla legge regionale n. 8/2014 *"Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico"* e

successive modificazioni e integrazioni. In primo luogo, viene abrogato l'articolo 2, comma 1, lettera f bis), della citata legge, che rimetteva alla Giunta regionale la competenza a stabilire i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali alle associazioni di pesca sportiva, per lo svolgimento dei loro compiti ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di

sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio. In secondo luogo, si sostituisce l'articolo 25 della medesima legge, relativo al riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca. Da ultimo, l'articolo 8, comma 5, prevede che per l'annualità 2016 il riparto alle associazioni di pesca sportiva venga effettuato con le modalità e i criteri adottati nel 2015.

1.7 CONTRIBUTI PER LO SPORT

Regione Emilia Romagna Legge 23 dicembre 2016, n. 26

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
22 luglio 2017 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 29

La legge, costituita da 21 articoli, per ciò che concerne lo sport, prevede che la Regione sia autorizzata a corrispondere per l'esercizio 2017:

- un contributo di 50.000 euro al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale (articolo 2);

- un contributo di 50.000 euro al Comune di San Giovanni in Persiceto per le azioni e gli interventi necessari al recupero di porzione di territorio utilizzata per la collocazione di strutture temporanee post sisma sull'area ex PMS, con conversione della stessa a struttura sportiva (articolo 6).

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
PDL 3960/AC - RANUCCI (PD)

“Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.”

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 2° lettura - Assemblea

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 361/AS)

Presentazione: 2 aprile 2013

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
5 giugno 2013

Relatrice: Josefa IDEM (PD)

Avvio Iter Commissione: 28 gennaio 2014

Ultima seduta: 30 settembre 2015

Avvio Iter Assemblea: 30 giugno 2016

Approvato: 30 giugno 2016

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmessa dal Senato della Repubblica:

1° luglio 2016

Assegnazione Commissione Cultura (VII):

6 luglio 2016

Relatrice: Maria COSCIA (PD)

Avvio Iter Commissione: 5 aprile 2017

Ultima seduta: 13 luglio 2017

Avvio Iter Assemblea: 17 luglio 2017

Limite di tre mandati, esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, estensione della normativa al CIP e disciplina transitoria.

17 luglio u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha concluso la discussione sulle linee generali della proposta di legge. Nell'ambito degli interventi, oltre ad alcune criticità sul provvedimento sollevate dal deputato VALENTE (M5S), è stato espresso apprezzamento sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, introdotta nel testo durante l'esame in Commissione Cultura (VII) (MOLEA-M-CI, MILANATO-FI-PDL, COCCIA-PD, SESA AMICI - Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri). Il deputato MOLEA (M-CI), inoltre, ha manifestato la propria preoccupazione in ordine all'applicazione del limite al rinnovo dei mandati per le realtà territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, evidenziando il carattere solitamente volontaristico della dirigenza. Nel corso dell'esame in Commissione Cultura

(VII), sono stati approvati i seguenti emendamenti della relatrice, COSCIA (PD), e le correzioni di forma proposte dalla Presidente, PICCOLI NARDELLI (PD), volte, tra l'altro, a recepire le condizioni e una osservazione della Commissione Affari Costituzionali (I).

EMENDAMENTI APPROVATI**2.501 - LA RELATRICE**

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.

2.502 - LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: revisione con la seguente: riduzione.

3.500 - LA RELATRICE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, nel terzo periodo, le parole «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»;
- b) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
- c) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.»;
- d) il comma 3 è soppresso.

3.0.500 - LA RELATRICE (Nuova formulazione)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive paralimpiche e le discipline sportive paralimpiche non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.

4. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche possono prevedere un numero di mandati inferiore al

limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche, nonché agli enti di promozione sportiva paralimpici, anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.».

5.500 - LA RELATRICE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 come modificato dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti.».

5.501 - LA RELATRICE

All'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 3-bis della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.

4-ter. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpici adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.

4-quater. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto

il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti.»

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 2, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche;

al medesimo articolo 2, capoverso comma 2, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore;

all'articolo 3-bis, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche;

al medesimo articolo 3-bis, capoverso comma 4, primo periodo sostituire le parole: presente articolo con le seguenti: comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore;

al medesimo articolo 3-bis, capoverso comma 4,

secondo periodo, sostituire la parola: promuovendo con le seguenti: per quel che concerne;

all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 16 aggiungere le seguenti: comma 2, secondo periodo.

Conseguentemente, nel Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpici.

COMMISSIONE BILANCIO (V) - sede consultiva 18 luglio u.s.

La Commissione ha espresso PARERE FAVOREVOLE sul provvedimento, avendo preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo – a seguito di richiesta formulata in tal senso dal relatore, FANUCCI (PD) - da cui si evince che, agli articoli 2 e 4, la nomina da parte del CONI e del CIP dei commissari ad acta, nei casi di mancato adeguamento degli statuti da parte delle federazioni sportive, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 4601/AC - DE VINCENTI

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”

NORME D'INTERESSE

Articolo 11

Stato: in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 20 giugno 2017

Assegnazione Commissione Bilancio (V):

22 giugno 2017

Relatori: Simona VICARI (AP) e

Salvatore TOMASELLI (PD)

Avvio Iter Commissione: 27 giugno 2017

Ultima seduta: 25 luglio 2017

Avvio Iter Assemblea: 25 luglio 2017

Approvato: 26 luglio 2017

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmesso dal Senato della Repubblica:

27 luglio 2017

Assegnazione Commissione Bilancio (V):

27 luglio 2017

Relatore: Giampaolo GALLI (PD)

Avvio Iter Commissione: 27 luglio 2017

Ultima seduta: 28 luglio 2017

Avvio Iter Assemblea: 31 luglio 2017

Approvato definitivamente: 1° agosto 2017

Realizzazione di interventi educativi e partenariati tra reti di istituzioni scolastiche e strutture territoriali del CONI, delle FSN, DSA e degli EPS.

1° agosto u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato definitivamente - previo voto di fiducia - il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto-legge Mezzogiorno.

Per quanto di interesse, l'articolo 11 del decreto-legge concerne interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno.

In particolare, i commi 1 e 2 dispongono rispettivamente che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti un decreto per individuare le aree di esclusione sociale e che indica una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

Il comma 3 specifica i soggetti che possono partecipare a tale procedura, ossia le reti di istituzioni scolastiche presenti in dette aree che abbiano attivato - per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale - partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.

Il comma 3-bis - introdotto nel corso dell'esame in prima lettura - prevede il monitoraggio sui progetti presentati e la valutazione della qualità dei risultati conseguiti, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 4 attiene al finanziamento della procedura. I commi 4-bis e 4-ter - introdotti nel corso dell'esame in prima lettura - sono volti a realizzare specifici interventi educativi urgenti, in favore dei bambini sordi e per la loro inclusione sociale.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo - rappresentato dal Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, DE VINCENTI - ha accolto l'O.d.g. n. 9/4601/55 - **MARZANO (M-ALT)**, relativo all'invio ogni due anni alle Camere di

una relazione sull'attività posta in essere per contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica nel Mezzogiorno, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della criminalità di cui all'articolo 11 del provvedimento.

2.3

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI AD USO TURISTICO-RICREATIVO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 4302/AC – COSTA

“Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo”

In abbinamento con

PDL 2142/AC - PIZZOLANTE (AP)

“Disposizioni per la valorizzazione delle aree demaniali marittime e per la promozione degli investimenti nel settore turistico-alberghiero e ambientale”

PDL 2431/AC - ABRIGNANI (SC-ALA)

“Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste”

PDL 2388/AC – DE MICHELI (PD)

“Disposizioni concernenti le concessioni demaniali marittime e per la promozione della nautica da diporto”

PDL 3492/AC - NASTRI (FDI-AN)

“Modifica all'articolo 49 del codice della navigazione in materia di sgombero e devoluzione di opere non amovibili nelle concessioni demaniali marittime”

NORME D'INTERESSE TESTO BASE

Intero articolato

Stato: 1° lettura - Commissioni

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 15 gennaio 2017

Assegnazione Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività Produttive (X): 22 marzo 2017

Relatori: Sergio PIZZOLANTE (AP) e Tiziano ARLOTTI (PD)

Avvio Iter Commissioni: 6 aprile 2017

Revisione e riordino della normativa.

20 luglio u.s.

Le Commissioni hanno proseguito l'esame del provvedimento e il presidente, EPIFANI (MDP), ha comunicato che sono stati presentati vari emendamenti al DDL 4302/AC – COSTA, adottato come

testo base per il seguito dei lavori.

In particolare, si segnalano le identiche proposte emendative **1.142-VIGNALI (AP)** e **1.143-VAZIO (PD)** che prevedono l'inapplicabilità ai sodalizi sportivi dilettantistici delle disposizioni legislative

vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nonché gli emendamenti **1.100 – RICCIATTI (MDP)** e **1.19 – ABRIGNANI (SC-ALA)** che riconoscono l'estensione della durata di trenta anni, a far data dall'entrata in vigore della legge, per le concessioni attualmente in esercizio a qualunque titolo.

1.142-VIGNALI (AP) e 1.143-VAZIO (PD)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in materia inserire le seguenti: ferma restando l'inapplicabilità delle stesse ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1.100 – RICCIATTI (MDP)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) riconoscere con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto non-

ché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo, l'estensione della durata della concessione di 30 anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge;

1.19 – ABRIGNANI (SC-ALA)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

[...]

e) sostituire la lettera d) con la seguente:

d) riconoscere con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo, l'estensione della durata della concessione di 30 anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge;

[...]

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 104/AC - BINETTI (Misto) ed abbinato

“Disposizioni concernenti l’impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale”

NORME D’INTERESSE TESTO UNIFICATO

Articolo 4, comma 1, lettera d) - Articolo 7, comma 1

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 15 marzo 2013

Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII):
7 maggio 2013

Relatore: Edoardo PATRIARCA (PD)

Avvio Iter Commissione: 19 maggio 2016

Promozione di eventi sportivi quale attività di utilità sociale e sostegno dell’educazione motoria e fisica.**5 luglio u.s.**

La Commissione ha proseguito l’esame del provvedimento ed il presidente, MARAZZITI (DES-CD), ha comunicato che la presidenza ha disposto l’abbinamento della PDL 4483/AC – RONDINI (LNA), recante disposizioni per favorire la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità.

Con riferimento all’esame delle proposte emendative relative agli articoli di interesse, è stato approvato il seguente emendamento **4. 6 - FOSSATI (MDP)**, in un testo riformulato, che concerne le attività considerate di utilità sociale.

4. 6. (Nuova formulazione) - FOSSATI (MDP)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche.

COMMISSIONE BILANCIO (V) - sede consultiva
11 luglio u.s.

La Sottosegretaria per l’Economia e le Finanze, DE MICHELI, ha depositato agli atti della Commissione una nota, predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla quale emerge la necessità di acquisire sul testo del provvedimento una

apposita relazione tecnica, in presenza di disposizioni comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione, pertanto, ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di tale documento, entro il termine di quattordici giorni, per consentire la puntuale verifica degli effetti finanziari derivanti dalle norme previste nella proposta di legge.

COMMISSIONE CULTURA (VII) - sede consultiva
28 luglio u.s.

La Commissione ha espresso **PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE E OSSERVAZIONE** sul provvedimento.

Si riporta la condizione prevista nel parere in ordine all’articolo 7, comma 1, attinente la promozione da parte del Ministero della salute di protocolli operativi volti alla diffusione di corretti stili di vita ed al sostegno dell’educazione motoria e fisica.

CONDIZIONE

“all’articolo 7, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «avvalendosi di personale qualificato in possesso di titoli professionali»”

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 521/AC - OLIVERIO (PD)

"Interventi per il settore ittico"

In abbinamento con

PDL 338/AC - CATANOSO (FI-PDL)

"Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi"

PDL 339/AC - CATANOSO (FI-PDL)

"Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza dalla costa per l'esercizio della pesca marittima ravvicinata"

PDL 1124/AC - CAON (M-FARE)

"Disposizioni per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura"

PDL 4419/AC - VENITELLI (PD)

"Interventi per il settore ittico nonché deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura e per il sostegno dei lavoratori addetti alla pesca professionale"

NORME D'INTERESSE TESTO UNIFICATO

Articolo 3, comma 1

Articolo 8, comma 1, lettera a)

Articoli 11, 12, 13, 15, 16, 17

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 25 marzo 2013

Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):
20 maggio 2013

Relatore: Luciano AGOSTINI (MDP)

Avvio Iter Commissione: 29 maggio 2013

Contributo annuo per l'attività di pesca sportiva in mare: il 20% delle risorse è destinato alla promozione della pesca sportiva.

COMMISSIONE BILANCIO (V) - sede consultiva
20 luglio u.s.

La Commissione ha espresso PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELL'ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE, E CONDIZIONE, sul provvedimento.

Si riportano a seguire le condizioni previste nel parere.

CONDIZIONI, VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELL'ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE

"All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: Preso il Ministero con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero;

All'articolo 11 sopprimere le parole da: nonché dai rappresentanti sino alla fine;

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni: al comma 3, sopprimere il quinto periodo;

al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma;

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni: al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica che dia conto della

neutralità finanziaria del medesimo,;
aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 15, comma 1, capoverso 20-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indenni-

tà, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

CONDIZIONE

"All'articolo 14, comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: e siano comprese sino alla fine della medesima lettera."

2.6

SICUREZZA SPORT INVERNALI

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA
DI LEGGE
PDL 4598/AC – SIMONETTI (LNA)**

Presentazione: 25 luglio 2017
Testo in fase di pubblicazione

"Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"

2.7

PROGETTI DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

**TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Commissione europea**

28 luglio u.s.

La Commissione europea, in data 27 luglio 2017, ha trasmesso le proposte di decisione del Consiglio relative alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda rispettivamente le questioni relative

al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2017) 386 final) nonché le questioni non relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2017) 387 final).

Questi documenti sono stati assegnati alla Commissione Affari esteri (III).

3.1 DISCIPLINA ATTIVITÀ SUBACQUEE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 320/AS - DI BIAGIO (AP)

"Disciplina delle attività subacquee e iperbariche"

In abbinamento con

DDL 1389/AS - DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL)
"Disciplina delle attività subacquee e iperbariche"

NORME D'INTERESSE TESTO BASE

Articolo 14, comma 1

Stato: 1° lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 26 marzo 2013

Assegnazione Commissione Industria (X):

6 agosto 2013

Relatore: Bruno ASTORRE (PD)

Avvio Iter Commissione: 8 ottobre 2013

Principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo.

27 luglio u.s.

La Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento e il presidente, MUCCHETTI (PD), ha comunicato che il senatore BUCCARELLA (M5S) ha ritirato l'emendamento 14.1 al nuovo testo

del DDL 320/AS - DI BIAGIO (AP) - adottato come testo base per il seguito dei lavori - concernente i requisiti del brevetto necessario per lo svolgimento dell'attività di immersione subacquea ricreativa.

3.2 PIANO DI LAVORO DELL'UNIONE EUROPEA PER LO SPORT

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI
ATTO COMUNITARIO N. 303

"Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo)"

Stato: presentazione schema di risoluzione - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 24 gennaio 2017

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):

15 marzo 2017

Relatrice: Josefa IDEM (PD)

Avvio Iter Commissione: 19 aprile 2017

Promozione e sviluppo della politica dello sport a livello europeo.

25 luglio u.s.

L'atto comunitario è incentrato sulle tematiche «integrità dello sport», «dimensione economica dello sport» e «sport e società», all'interno delle quali sono stati individuati i seguenti argomenti chiave: antido-

ping, gestione sana, partite truccate, protezione e salvaguardia dei minori, parità di genere, vantaggi economici dello sport, retaggio dei grandi eventi sportivi, finanziamento sostenibile dello sport, attività fisica salutare e istruzione e formazione.

La Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali, tra cui quella del Presidente del CONI, che ha illustrato, tra l'altro, lo stato di attuazione e le finalità del nuovo censimento degli impianti sportivi

sul territorio nazionale.

La relatrice, IDEM (PD), ha illustrato uno schema di risoluzione, sottolineando che essa recepisce i temi segnalati durante le citate audizioni.

3.3 FINANZIAMENTI EUROPEI NELLO SPORT

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI ATTO N. 1024

"Affare assegnato sulla ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale"

Stato: same preliminare - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 5 luglio 2017

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
6 luglio 2017

Relatore: Andrea MARCUCCI (PD)

Avvio Iter Commissione: 18 luglio 2017

Elaborazione di un vademecum per finanziamenti europei destinati alla cultura e allo sport.

18 luglio u.s.

La Commissione ha avviato l'esame dell'affare ed il presidente relatore, MARCUCCI (PD), ha chiarito che l'obiettivo è l'elaborazione di una sorta di vademecum - attraverso l'approvazione di una risoluzione - da mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli enti locali, che espliciti i diversi canali di finanziamento europei destinati alla cultura

e allo sport, onde non perdere opportunità preziose di partecipazione nonché possibilità di intercettare gli investimenti. Inoltre, ha fatto presente che nel corso dell'esame potranno essere svolte alcune mirate audizioni di rappresentanti e funzionari della Commissione europea o degli organi consultivi dell'Unione, sollecitando pertanto tutti i Gruppi a far pervenire proprie proposte entro la fine di luglio.

3.4 PIANO DEGLI INTERVENTI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Commissario per l'evento sportivo Cortina 2021

5 luglio u.s.

Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 ha trasmesso il piano degli interventi di adeguamento della viabilità

statale in provincia di Belluno, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Atto n. 1022). Il predetto documento è stato trasmesso alla Commissione Lavori Pubblici (VIII).

4.1 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 376/2000

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Ministro della salute

6-11 luglio uu.ss.

Il Ministro della salute, con lettera in data 4 luglio 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 376/2000, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed

il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, riferita all'anno 2016 (Doc. CXXXV, n. 5).

Tale relazione è stata trasmessa alla Commissione Affari sociali (XII) della Camera dei Deputati ed alle Commissioni Istruzione (VII) e Igiene (XII) del Senato della Repubblica.

4.2 RELAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA, BILANCIO DI PREVISIONE E CONSISTENZA ORGANICI DELL'ACI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

31 luglio-1° agosto uu.ss.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettere in data 25 luglio 2017, ha trasmesso le relazioni sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Automobile club d'Italia (ACI), riferite ri-

spettivamente agli anni 2013 e 2014 e all'anno 2015, corredate dai rispettivi allegati.

Tali documenti sono stati trasmessi alla Commissione Trasporti (IX) della Camera dei Deputati ed alla Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.

5.1 INCARICO DI PRESIDENTE DEL CONI

ATTO DI NOMINA

10 luglio u.s.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo Sport Luca Lotti, ha deliberato la conferma

dell'incarico di Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) al dott. Giovanni MALAGÒ.